

COMUNICAZIONE DI OSPITALITA' IN FAVORE DI CITTADINO EXTRACOMUNITARIO

(ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 NR. 286)

Il sottoscritto

DICHIARANTE				
	(Cognome)		(nome)	
	GG	MM	AA	
	(Data di nascita)		(Comune di nascita)	(Provincia o nazione estera)

(Residenza – Comune, provincia, via o piazza, nr. civico)

ai sensi dell'art. 7 del D.lvo nr. 286/98, **DICHIARA CHE DAL**

E FINO AL

GG	MM	2	0		
GG	MM	2	0		

ha fornito ospitalità al Signor /alla Signora:

CESSIONARIO CITTADINO EXTRACOMUNITARIO				
	(Cognome)		(nome)	
	GG	MM	AA	
	(Data di nascita)		(Comune di nascita)	(Provincia o nazione estera)
	(Cittadinanza)		(residenza – Comune, provincia, via o piazza, nr. civico)	
			GG	MM
(tipo documento)		(nr. documento)	(data di rilascio)	

(autorità che ha rilasciato il documento)

La presente dichiarazione viene resa in qualità di proprietario/intestatario dell'immobile sito in :

(Comune)			
(via o piazza)	(numero)	(interno)	(piano)

Luogo e data _____

firma del dichiarante

ALLEGATI:

- COPIA DI UN DOCUMENTO DEL DICHIARANTE PIU' NUMERO DI TELEFONO
- COPIA DI UN DOCUMENTO DEL CESSIONARIO (COPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITÀ E COPIA DEL PASSAPORTO - PAGINA DEI DATI ANAGRAFICI E DEL VISTO D'INGRESSO – UNITAMENTE A FOTOCOPIA RICEVUTA ASSICURATE DELLE POSTE .
- COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA PROPRIETÀ O IL TITOLO DI GODIMENTO DELL'IMMOBILE (ATTO DI PROPRIETÀ, CONTRATTO DI LOCAZIONE, ECC.).

IL MODULO PUO' ESSERE CONSEGNATO NELLE SEGUENTI MODALITA': A MANO AL PROTOCOLLO DEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO; CON RACCOMANDATA A/R CON FIRMA IN ORIGINALE AL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO; INOLTRO TRAMITE EMAIL/ PEC A PROTOCOLLOCOMUNESANVITOLOCAPO@POSTECERT. (TRATTENERE UNA COPIA PER SE') OPPURE AL COMMISSARIATO DI P.S. DI TRAPANI.

ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 NR. 286:

“Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani posti sul territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all'Autorità locale di pubblica sicurezza. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 €.”